

Gruppo Italiano per la Lotta contro la Pericardite ODV
Via del Ponte Sospeso, 14
50142 Firenze
Cod. fisc. 94199780480

ASSEMBLEA DEL 20-05-2024

In data 20 maggio 2024, alle ore 14,00 presso la sede dell'associazione, in seconda convocazione in quanto la prima del 20.05.2024 alle ore 6.00 è andata deserta si è riunita l'Assemblea degli Associati in forma straordinaria dell'associazione Gruppo Italiano per la Lotta contro la Pericardite ODV per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

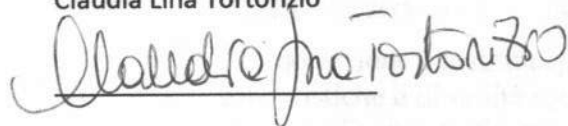
- 1) Adeguamento statuto alla normativa per il Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente Claudia Lina Tortorizio, che chiama a fungere da segretario Francesca Pratelli che accetta. Dopo aver constatato la presenza di una maggioranza di soci valida a deliberare e la presenza del Consiglio Direttivo, saluta gli intervenuti e dichiara aperta la riunione.

P. 1 o.d.g. – Adeguamento dello Statuto alla normativa per il Terzo Settore: discussione e approvazione modifiche statutarie - Il Presidente informa i soci presenti che occorre procedere a delle modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117 del 3 agosto 2017). Le modifiche ed integrazioni statutarie sono necessarie per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Il Presidente procede alla lettura delle modifiche statutarie, poi invita l'Assemblea ad approvare le stesse. L'assemblea le approva all'unanimità. Il presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dello Statuto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore).

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non richiedendo altri la parola si dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14,15.

Il Presidente dell'Assemblea
Claudia Lina Tortorizio



Il Segretario dell'Assemblea
Francesca Pratelli



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE DISTrettUALE DI FIRENZE
UFFICIO TRIBUTARIO DI FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 27/05/2024 AL
N. 1873/3 ESATTI EURO 11
IL DIRETTORE



STATUTO della Associazione

"Gruppo Italiano per la Lotta contro la Pericardite – ODV"

(enunciata brevemente: **"GILP-ODV"**)

Versione Maggio 2024

Premesso che

Le malattie del pericardio comprendono la pericardite acuta, che può recidivare, la pericardite costrittiva, i versamenti pericardici cronici. La maggioranza delle pericarditi acute sono idiopatiche o virali, ma possono essere anche la prima manifestazione di malattie sistemiche importanti (malattie autoimmuni, tubercolosi, neoplasie). La pericardite cronica recidivante è malattia di solito idiopatica, di fatto rara, e orfana di terapie, non esistendo alcun farmaco registrato per tale indicazione. Il bassissimo costo dei farmaci impiegati rende anche di solito impossibile ottenere fondi da aziende farmaceutiche per sponsorizzare meeting e studi. I pazienti affetti spesso girano per tutta l'Italia, visti da cardiologi, internisti, infettivologi, reumatologi, immunologi, pediatri, in un circolo vizioso costituito dal ripetersi di attacchi, ricoveri, cambi di terapie. Molti pazienti possono essere gestiti ambulatorialmente, evitando continui ricoveri, con un approccio razionale alla diagnosi e alla terapia. La pericardite costrittiva è una malattia spesso idiopatica, e che frequentemente richiede l'intervento chirurgico di pericardiectomia. Si tratta di un intervento delicato, che richiede esperienza specifica. I versamenti pericardici di eziologia non chiara sono molto frequenti e la loro storia naturale è poco conosciuta.

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") l'Associazione chiamata "GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO LA PERICARDITE ODV - ETS" (enunciabile brevemente GILP), con sede nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
- 2) L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, soprattutto in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art.5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art.2

Scopi e attività

- 3) L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve dovranno essere destinati interamente alla

realizzazione delle finalità istituzionali e non potranno in alcun modo essere distribuiti agli associati.

4) L'Associazione svolge un'attività di assistenza sociale e socio-assistenziale, tesa alla promozione di progetti di informazione, studio, ricerca e cura correlati alle malattie del pericardio e a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su tale malattia.

5) Per la realizzazione dei propri scopi, che hanno valenza collettiva, in conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere la realizzazione di campagne informative rivolte ai pazienti sulle attività svolte e sui percorsi assistenziali;
- b) promuovere la realizzazione di attività di consulenza e supporto a distanza, mediante sito internet ed e-mail;
- c) promuovere la realizzazione di attività formative rivolte ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, riguardanti la formulazione del sospetto diagnostico e la gestione della malattia; un'attenzione particolare è rivolta anche ai casi in età pediatrica e alle donne in gravidanza;
- d) contribuire, anche economicamente, ad attività di ricerca medica nell'ambito delle pericarditi.

6) L'Associazione si propone inoltre di interagire con:

- a) organismi a cui compete il controllo della sanità pubblica, perché vengano attuati:
 - una migliore conoscenza e prevenzione della malattia, la cui causa è spesso non nota;
 - il riconoscimento della pericardite cronica anche nei suoi aspetti sociali e in particolare le esenzioni, almeno per visite, Rx torace, ecocardiogrammi, etc., per tutta la durata della malattia;
- b) organismi istituzionali (quali ad esempio Ospedali, Centri di Ricerca ed altri), per promuovere:
 - la diffusione di Centri per l'assistenza dei malati di malattie del pericardio, in rapporto alle necessità della popolazione delle varie regioni;
 - la formazione e l'aggiornamento di personale sanitario qualificato per una precoce diagnosi e più tempestiva terapia, affinché la malattia non causi effetti invalidanti con conseguente elevato costo sociale;
- c) persone affette dalla malattia al fine di:
 - offrire un'assistenza morale e psicologica che permetta più sicuri e consapevoli orientamenti fra i mille problemi quotidiani e burocratici,

promuova solidarietà fra i pazienti, migliori i rapporti umani, indispensabili nei momenti più difficili della malattia;

- favorire incontri fra i malati con medici e personale sanitario qualificati per un migliore scambio di comunicazione e informazioni.

- d) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale delle prestazioni gratuite fornite dagli associati e delle risorse economiche della stessa Associazione.
- e) L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
- f) L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
- g) L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.

Art.3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- 3) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo sviluppo delle proprie attività da:
 - a) contributi degli aderenti e dei privati;
 - b) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) entrate patrimoniali;
- e) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, le quali saranno organizzate nei termini e modi previsti dalla legge.
- 4) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 5) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. L'organo amministrativo, altresì, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio
- 6) Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo stesso, entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 settembre di ogni anno per la definitiva approvazione.
- 7) Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- 8) Gli avanzi della gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 9) E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.4 Associati

- 1) Il numero degli associati è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
- 3) E' assicurata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 4) I soci minorenni non hanno diritto di elettorato passivo e dunque non possono essere eletti negli organi associativi, ma hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di intervenire personalmente in Assemblea e di esprimere il proprio voto tramite il genitore o tutore.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati da inoltrarsi telematicamente (utilizzando l'apposito format reperibile sul sito internet dell'Associazione, ovvero in forma cartacea presso la sede dell'Associazione).
- 2) Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta o tramite e-mail all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 7) L'esclusione dei soci è invece automatica (e annotata dal Consiglio Direttivo) in caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi e di non risposta ai solleciti dell'Associazione.
- 8) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati gli addebiti per iscritto ed inviati con qualsiasi modalità, con diritto di replica.
- 9) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6

Diritti e doveri degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea (vedasi Art. 8) con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune di altri cespiti di proprietà della Associazione.

4) Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Art.7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati (o, brevemente, Assemblea);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente (all'interno del Consiglio Direttivo);
- d) il Tesoriere (all'interno del Consiglio Direttivo);
- e) il Comitato dei Garanti;
- f) il Comitato Scientifico.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art.8

L'Assemblea degli Associati (o Assemblea)

1) L'Assemblea degli Associati, o brevemente Assemblea, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

2) Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, ha diritto di voto e dispone di un solo voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

3) Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.

4) Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

5) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ovvero sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6) Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

- 7) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
- a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) nomina i componenti degli Organi dell'Associazione;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) delibera l'esclusione dei soci;
 - e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sull'esclusione degli associati;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 8) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 9) L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
- 10) L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
- 11) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto oppure mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione oppure mediante invio di e-mail da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo (o estremi per collegamento a sistema di audio/video conferenza), data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione normale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, tutti i componenti del Consiglio direttivo.
- 12) L'assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Opportuno

Francesco Nobile

L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione, ed in eventuali convocazioni successive, essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli stessi. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, ogni socio non può avere più di tre deleghe.

13) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Organo di Controllo

1) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

1) Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Il Consiglio Direttivo, che può essere composto da minimo 7 e massimo 15 elementi, è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

2) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio Direttivo si rinnova ogni quattro anni, lo stesso può essere rieletto.

3) L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. - In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. - Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

4) Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; oppure sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6) Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

7) Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo: la rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente (che è anche Legale Rappresentante). Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

8) In particolare, è compito del Consiglio Direttivo: deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 11

Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente o al Membro più anziano.

3) La durata in carica del Presidente è di quattro anni con possibilità di rinnovo.

Art. 12

Il Comitato dei Garanti

1) I membri del Comitato dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea.

Gruber

Franco Marulli

2) Tra le sue competenze, il Comitato dei Garanti:

- a) svolge funzioni di composizione nelle controversie insorte tra Organi Associativi ovvero tra soci ed Organi Associativi, o ancora tra soci, su materie comunque afferenti la vita della Associazione;
- b) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge e allo Statuto della Associazione.

Art. 13

Il Comitato Scientifico

- 1) Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo sulla base delle competenze specifiche di ciascun soggetto. Si compone di tre o più membri e di esso possono far parte anche i non soci. Il Comitato Scientifico istituisce apposite commissioni specialistiche, promuove ricerche, incontri, aggiornamenti, pubblicazioni divulgative ed accoglie opinioni mediche; esso interviene in casi clinici particolari quando è richiesto un apposito consulto e/o aiuto.

Art. 14

Scioglimento

- 1) L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.